



CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DI CONNESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA

(stipulato dall'Utente del Trasporto per conto dei Clienti Finali)

**VERSIONE CONFORME AL CODICE DI RETE TIPO DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE ARERA 4 GIUGNO 2015, 268/2015/R/eel
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**



Sommario

Condizioni generali	3
Art. 1 Oggetto	4
Art. 2 Condizioni per il Servizio di Trasporto e di Connessione	4
Art. 3 Modalità di attivazione e cessazione del Servizio di Trasporto e di Connessione	5
Art. 4 Decorrenza dell'attivazione e della cessazione del Servizio di Trasporto e di Connessione	5
Art. 5 Garanzie	5
Art. 6 Caratteristiche generali del Servizio di Trasporto e di Connessione	6
Art. 7 Prelievi eccedenti la potenza disponibile	6
Art. 8 Misura dell'energia prelevata	7
Art. 9 Corrispettivi e tariffe applicate	7
Art. 10 Fatturazione e Pagamenti	7
Art. 11 Reclami	7
Art. 12 Modifiche delle caratteristiche della connessione ad iniziativa di REVV	7
Art. 13 Impianti e apparecchi del Cliente finale	8
Art. 14 Impianti ed apparecchi di REVV	8
Art. 15 Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento del Gruppo di misura o di prelievi irregolari e/o fraudolenti	8
Art. 16 Limitazioni e interruzioni del Servizio di Trasporto e di Connessione	9
Art. 17 Obblighi di informazione dell'Utente	10
Art. 18 Sospensione del Servizio di Trasporto e di Connessione dell'energia elettrica e risoluzione del Contratto	10
Art. 19 Decorrenza, Durata e Recesso	10
Art. 20 Cessione del Contratto	10
Art. 21 Disposizioni di legge vigenti	11
Art. 22 Trattamento dei dati	11
Art. 23 Sottoscrizione delle norme relative al Servizio di Connessione	11
Art. 24 Elezione di domicilio e Foro competente	11
Art. 25 Comunicazioni	11
Art. 26 Valore probatorio delle transazioni elettroniche	11
Art. 27 Danni causati dall'energia trasportata	12
Art. 28 Modifiche ed integrazioni al Contratto	12

Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. (in sigla Re.V.V. S.r.l.) - Società Unipersonale

Sede legale: Via Ragazzi del '99, 19 - 23100 Sondrio (SO). Tel. +39 0342.533533 - Fax +39 0342.512627

Mail: revv@valtellinarevv.it – PEC: protocollo@pec.valtellinarevv.it – Sito Web: www.valtellinarevv.it

Partita IVA – Codice Fiscale e Registro Imprese di Sondrio 01017590140 - R.E.A. SO-76637 – Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.



Codice del contratto di trasporto:

Con il presente contratto, tra:

Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. (per brevità, di seguito REVV), con sede legale in Via Ragazzi del '99, 19 – 23100 Sondrio (SO), Iscritta al registro delle imprese di Sondrio con codice REA SO-76637, Codice Fiscale e Partita Iva 01017590140, in persona di Francesco Conforti, nella sua qualità di Amministratore Delegato e in virtù dei poteri attribuitigli dal CDA

e

Ragione Sociale Utente XXXX	Cod. Fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese 0000000000	Partita I.V.A. 0000000000
Sede Legale XXXXX	Capitale Sociale	Direzione e Coordinamento
Indirizzo invio fatture XXXX	Cognome e Nome firmatario	Qualifica
Codice contratto dispacciamento: DPXXXX	e-mail:	Telefono: Fax:

nella sua qualità di Mandatario senza rappresentanza dei Clienti Finali (per brevità, di seguito, **Utente**), nel prosieguo anche denominate, congiuntamente, "parti" ovvero, singolarmente, "parte", convengono e quanto segue.

Condizioni generali

Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

Autorità/ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente istituita ai sensi della legge n. 481/95.

Cliente finale: è la persona fisica o giuridica che non esercita attività di distribuzione e vendita, che preleva energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi - anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette.

Connessione: è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.

Contratto: è il presente contratto, stipulato tra REVV e l'Utente, avente ad oggetto il Servizio di Trasporto e il Servizio di Connessione di Energia Elettrica per conto dei Clienti Finali.

Contratto di dispacciamento: è il contratto relativo al servizio di dispacciamento di energia elettrica stipulato dall'Utente con il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale – Terna S.p.A. – ai sensi degli articoli 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Impresa Distributrice o Distributore: è la società REVV.

Gruppo di misura o Misuratore: è l'insieme delle apparecchiature di proprietà di REVV necessarie per la misura dell'energia elettrica prelevata.

Impianti e apparecchi del Cliente finale: sono quelli situati a valle del Punto di Consegna.

Impianti e apparecchi di REVV: sono quelli di competenza e di proprietà di REVV con obbligo di connessione di terzi.

Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. (in sigla Re.V.V. S.r.l.) - Società Unipersonale

Sede legale: Via Ragazzi del '99, 19 - 23100 Sondrio (SO). Tel. +39 0342.533533 - Fax +39 0342.512627

Mail: revv@valtellinarevv.it – PEC: protocollo@pec.valtellinarevv.it – Sito Web: www.valtellinarevv.it

Partita IVA – Codice Fiscale e Registro Imprese di Sondrio 01017590140 - R.E.A. SO-76637 – Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.



Mandato: è il mandato senza rappresentanza, conferito dal Cliente finale all'Utente, per la stipula del Contratto e per la gestione del Servizio di Trasporto e di Connessione di energia elettrica con REVV in relazione ai singoli Punti di Prelievo.

Tariffa obbligatoria: è un insieme di componenti tariffarie per la remunerazione del Servizio di Trasporto definite e approvate in conformità con la vigente normativa.

Contributi di allacciamento per la connessione: sono i corrispettivi previsti per la remunerazione della connessione definiti e approvati con la vigente normativa.

PESSE: è il "Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico" adottato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, ora Terna S.p.A., ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 9 novembre 1979.

POD: è il codice alfanumerico identificativo del singolo Punto di Prelievo come definito dall'Allegato A della Deliberazione AEEG n. 168/03 e successive modifiche e integrazioni.

Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un Punto di Prelievo senza che il Cliente finale sia disalimentato e per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento.

Procura: è la procura con la quale il Cliente finale conferisce all'Utente il potere di rappresentanza a sottoscrivere il presente contratto.

Punto di Consegna: è il punto di confine, posto a valle del gruppo di misura, tra gli impianti ed apparecchi di REVV e gli impianti e apparecchi del Cliente finale.

Punto di Prelievo: è il singolo Punto di Prelievo in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un Cliente finale, in relazione al quale l'Utente ha ricevuto il Mandato.

Posta elettronica certificata (PEC): è un sistema di posta elettronica, prevista dal D.P.R. n. 68 del 11 febbraio 2005 e successive modificazioni e integrazioni, nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

Servizio di Connessione: è il servizio prestato da REVV nei confronti del Cliente finale per la connessione degli impianti e/o apparecchi di quest'ultimo alla rete di REVV, funzionale all'erogazione del Servizio di Trasporto.

SII: Sistema Informativo Integrato istituito presso Acquirente Unico S.p.A. con la legge 129/10.

Trasporto o Servizio di Trasporto: indica, sinteticamente, il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica erogato dall'impresa distributrice, nonché il servizio di trasmissione contrattualizzato e fatturato dalla medesima impresa per conto di Terna S.p.A.

Utente: è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e distribuzione, che stipula il Contratto in nome proprio e per conto dei Clienti finali e che è altresì titolare del Contratto di Dispacciamento stipulato con Terna S.p.A..

Portale WEB: è il portale messo a disposizione da REVV, su un apposito sito web, al quale l'Utente è abilitato ad accedere, mediante apposite credenziali, per effettuare le operazioni connesse alla gestione del Servizio di Trasporto e del Servizio di Connessione.

Art. 1 Oggetto

1.1 Il presente contratto ha per oggetto la prestazione del Servizio di Trasporto e di Connessione di energia elettrica in favore dei Clienti finali presso i Punti di Prelievo identificati secondo le modalità di cui all'art. 3.

Art. 2 Condizioni per il Servizio di Trasporto e di Connessione

2.1 Il Servizio di Trasporto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) in relazione ai Punti di Prelievo per i quali viene erogato il Servizio di Trasporto è attivo il Servizio di connessione alla rete di REVV;
- b) l'Utente è in regola con riferimento alla garanzia in favore di REVV di cui all'art. 5;
- c) l'Utente ha in essere con Terna S.p.A. il contratto di dispacciamento.

Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. (in sigla Re.V.V. S.r.l.) - Società Unipersonale

Sede legale: Via Ragazzi del '99, 19 - 23100 Sondrio (SO). Tel. +39 0342.533533 - Fax +39 0342.512627

Mail: revv@valtellinarevv.it - PEC: protocollo@pec.valtellinarevv.it - Sito Web: www.valtellinarevv.it

Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese di Sondrio 01017590140 - R.E.A. SO-76637 - Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.



Art. 3 Modalità di attivazione e cessazione del Servizio di Trasporto e di Connessione

- 3.1 Il Servizio di Trasporto e di Connessione viene attivato in relazione ai Clienti finali ed ai Punti di Prelievo individuati tramite le modalità di seguito indicate:
- a) Switching: l'Utente invia telematicamente, tramite il Sistema Informativo Integrato (SII) e secondo le modalità previste dalla delibera 487/2015/R/eel e s.m.i., le richieste di attivazione per conto dei Clienti Finali;
 - b) Attivazione con energizzazione del punto di prelievo: l'Utente invia telematicamente, tramite il portale WEB, le richieste di attivazione per conto dei clienti finali;
 - c) I termini e la gestione delle prestazioni di cui ai punti precedenti sono stabiliti dalla normativa Autorità vigente in materia.
- 3.2 Il Servizio di Trasporto e di Connessione viene a cessare in relazione ai Clienti finali ed ai Punti di Prelievo individuati e comunicati dall'Utente:
- In caso di switch out o cessazione amministrativa per qualsiasi causa, con le modalità di cui all'art. 3.1 lettera a);
 - In caso di disalimentazione del punto di prelievo a seguito di richiesta di cessazione da parte del cliente finale, tramite il portale WEB
- 3.3 Qualsiasi variazione di natura commerciale o anagrafica relativa alla fornitura in essere con il cliente finale dovrà essere comunicata dall'Utente al Distributore tramite il Sistema Informativo Integrato (SII) secondo la normativa vigente.
- 3.4 Qualsiasi variazione delle condizioni di energizzazione del punto di prelievo dovrà essere richiesta dall'Utente al Distributore tramite il portale WEB secondo la normativa vigente.

Art. 4 Decorrenza dell'attivazione e della cessazione del Servizio di Trasporto e di Connessione

- 4.1 Fermo restando le condizioni di cui all'art. 2, il Servizio di Trasporto e di Connessione verrà attivato a decorrere dalla data indicata dall'Utente con la comunicazione di cui all'art. 3.1 lettera a).
- 4.2 L'attivazione ed estensione del servizio in relazione a nuovi Punti di Prelievo resta comunque subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:
- a) adeguamento della garanzia secondo quanto previsto all'art. 5;
 - b) insussistenza di morosità nei pagamenti e/o di inadempimenti da parte dell'Utente relativi al presente contratto o ad altri contratti di trasporto e/o vettoriamento e/o di gestione del servizio di connessione.
- 4.3 La cessazione del Servizio di Trasporto e di Connessione in relazione ai singoli Punti di Prelievo ha effetto dalla data indicata dall'Utente nei casi di subentro e voltura, mentre negli altri casi, dalla data di disattivazione del misuratore, fermo restando l'obbligo dell'Utente di provvedere al pagamento degli importi dovuti per il servizio fino ad allora prestato.
- 4.4 In ogni caso, con riguardo ai termini e alle condizioni previste nel presente articolo, trovano applicazione le eventuali disposizioni dell'Autorità.
- 4.5 Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, nei casi di nuova attivazione o di disattivazione del Servizio di Connessione in relazione a singoli Punti di Prelievo, la decorrenza e la cessazione del Servizio di Trasporto coincideranno, rispettivamente, con le date di attivazione o di disattivazione del Servizio di Connessione.

Art. 5 Garanzie

- 5.1 Per quanto riguarda le forme e la gestione delle garanzie ammesse ai fini della conclusione del contratto di trasporto, si fa riferimento a quanto previsto dall'allegato B alla Deliberazione ARERA 268/2015/R/eel e s.m.i., visualizzabile al link <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/15/268-15>.

Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. (in sigla Re.V.V. S.r.l.) - Società Unipersonale

Sede legale: Via Ragazzi del '99, 19 - 23100 Sondrio (SO). Tel. +39 0342.533533 - Fax +39 0342.512627
Mail: revv@valtellinarevv.it - PEC: protocollo@pec.valtellinarevv.it - Sito Web: www.valtellinarevv.it
Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese di Sondrio 01017590140 - R.E.A. SO-76637 - Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.



- 5.2 Ai fini delle comunicazioni tra impresa distributrice e utente, di cui al comma 1.2 dell'allegato B alla succitata del. 268/2015/R/eel, l'indirizzo di posta elettronica certificata di REVV è quella riportata sul sito www.valtellinarevv.it.
- 5.3 Qualora la forma di garanzia debba essere prestata, dall'Utente all'Impresa Distributrice, nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa di cui al comma 2.2 dell'allegato B alla del. 268/2015/R/eel, la stessa dovrà essere rilasciata nella forma di un contratto autonomo di garanzia con clausola "a prima richiesta", redatta in conformità al facsimile di cui all'**Allegato B**, emessa da un istituto di credito o da una primaria compagnia di assicurazione, ovvero con un Ente riconosciuto dalla Banca d'Italia per tale funzione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente Contratto.

Art. 6 Caratteristiche generali del Servizio di Trasporto e di Connessione

6.1 Le caratteristiche generali dell'energia elettrica trasportata trovano definizione nella vigente normativa emanata dall'Autorità e dai comitati elettrotecnici nazionali ed internazionali (CEI e IEC).

In particolare si fa riferimento alle definizioni delle seguenti grandezze elettriche:

- a) **Potenza impegnata, potenza contrattualmente impegnata, potenza in prelievo, potenza disponibile:** indicate nel testo integrato delle disposizione per l'erogazione dei servizi di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica ARERA (TIT).
- b) **Frequenza e tensione:** indicate nelle norma IEC CEI EN 50160.
- c) **Fattore di potenza ed energia reattiva:** indicate nel testo integrato delle disposizione per l'erogazione dei servizi di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica ARERA (TIT) e nelle norme CEI 0-21 (BT) e CEI 0-16 (MT). Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,95 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio mensile risulta inferiore a 0,70, su richiesta di REVV l'Utente è tenuto a richiedere la modifica degli impianti del Cliente finale in modo da riportarlo almeno a tale valore. Alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kVarh, numericamente eccedenti il 33% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti vigenti. Per le forniture con potenza disponibile superiore a 30 kW, è comunque facoltà di REVV richiedere all'Utente che il Cliente finale modifichi i propri impianti in modo da riportare il fattore di potenza medio mensile del prelievo ad un valore non inferiore a 0,95. In nessun caso l'impianto del Cliente finale deve erogare energia reattiva verso la rete di REVV. REVV applica all'energia reattiva induttiva eventualmente erogata dall'impianto del Cliente finale i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti vigenti. Per i Punti di Prelievo dotati di Misuratore programmato per la registrazione multioraria dei prelievi, il valore del fattore di potenza sarà determinato con riferimento ai prelievi di ciascuna fascia oraria.

Art. 7 Prelievi eccedenti la potenza disponibile

- 7.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza disponibile.
- 7.2 In caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile, REVV applica quanto previsto dalle normative vigenti.
- 7.3 Qualora invece, l'aumento della potenza disponibile non fosse possibile, REVV, ne dà comunicazione all'Utente ed al Cliente finale, ferma restando la fatturazione dei prelievi effettuati in funzione della potenza prelevata. Se ciò nonostante il Cliente finale effettua prelievi eccedenti la potenza disponibile, REVV può sospendere o risolvere il Servizio di Trasporto e di Connessione limitatamente al Punto di Prelievo interessato.



Art. 8 Misura dell'energia prelevata

- 8.1 REVV si impegna ad effettuare l'attività di misura, ivi inclusa la determinazione dei prelievi di potenza e di energia, in conformità alle disposizioni normative vigenti ed in particolare alla regolamentazione prevista dal Testo Integrato della Misura Elettrica ARERA (TIME) e comunque con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
- 8.2 Nel caso si verifichino irregolarità di funzionamento del misuratore si applicano le disposizioni contenute nel TIME.

Art. 9 Corrispettivi e tariffe applicate

- 9.1 In relazione ai corrispettivi da applicare al Servizio di Trasporto e di Connessione le Parti rinviano in ogni caso a quanto prescritto dal testo integrato delle disposizione per l'erogazione dei servizi di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica ARERA (TIT).

Art. 10 Fatturazione e Pagamenti

- 10.1 Per quanto riguarda le tipologie di fattura che l'impresa distributrice emette in relazione al servizio di trasporto o ad altro titolo, i termini per l'emissione delle fatture, le scadenze di pagamento delle stesse, il contenuto e le modalità di invio dei documenti di fatturazione ed eventuali contestazioni, si fa riferimento a quanto previsto dall'allegato C alla *Deliberazione 268/20125/R/eel* e s.m.i., visualizzabile al link <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/15/268-15>.
- 10.2 REVV mette a disposizione i documenti contabili e i relativi file contenenti il dettaglio di fatturazione nelle modalità e nelle tempistiche previste dall'allegato C alla del. 268/2015/R/eel.
- 10.3 I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario presso la Banca comunicata da REVV ed indicata nelle fatture. Contestualmente ad ogni disposizione di bonifico l'Utente comunicherà al Distributore gli estremi del pagamento effettuato.

Art. 11 Reclami

- 11.1 L'Utente può inviare al Distributore motivato reclamo scritto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
- 11.2 REVV riferisce la risposta all'Utente con la massima celerità e nei termini previsti dalla vigente normativa. La risposta sarà motivata e conterrà, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati.

Art. 12 Modifiche delle caratteristiche della connessione ad iniziativa di REVV

- 12.1 REVV in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche del Servizio di Trasporto e di Connessione dell'energia che fornisce ai Clienti finali ovvero i propri impianti, adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, REVV preavverte l'Utente mediante idonea comunicazione. In particolare se il Cliente finale dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri Impianti ed apparecchi, l'Utente sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 360 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. Analoga comunicazione sarà inviata da REVV anche al Cliente finale. La necessaria trasformazione degli Impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese di REVV e del Cliente finale per quanto di rispettiva proprietà.



Art. 13 Impianti e apparecchi del Cliente finale

- 13.1 Gli Impianti e apparecchi del Cliente finale debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete di REVV. Qualora, a seguito di verifiche effettuate, dovessero risultare delle irregolarità sugli Impianti del Cliente finale, REVV potrà sospendere il Servizio di Trasporto e di Connessione limitatamente al Punto di Prelievo in oggetto per il tempo occorrente al Cliente finale per adeguare gli impianti stessi, dandone comunicazione al Venditore.
- 13.2 Con riferimento a quanto previsto dal testo integrato per la Regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica ARERA (TIQE) e successive modifiche ed integrazioni, gli indennizzi automatici eventualmente dovuti da REVV nei casi di mancato rispetto degli standard specifici relativi alla qualità del servizio, saranno corrisposti all'Utente che, nel momento in cui venga effettuata la relativa erogazione, abbia in essere il Contratto in relazione ai Punti di Prelievo interessati. Il Venditore si obbliga a manlevare a tale riguardo REVV da ogni eventuale responsabilità nei confronti dei Clienti o di altri soggetti aventi diritto.
- 13.3 In analogia a quanto precede e ai sensi della citata Deliberazione ARERA TIQE e s.m.i., i corrispettivi tariffari specifici CTS dovuti, per il mancato adeguamento degli impianti del Cliente finale ai requisiti tecnici ivi previsti, saranno inclusi nelle fatture previste al comma 2.9 dell'allegato C alla deliberazione 268/2015/R/eel.

Art. 14 Impianti ed apparecchi di REVV

- 14.1 L'Utente può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Nel caso di verifiche ai contatori richieste dall'Utente, le spese sono a carico di quest'ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore. Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute da REVV o come previsto dalla regolamentazione ARERA vigente. Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico di REVV, il quale provvederà al ripristino della funzionalità del medesimo misuratore.
- 14.2 L'Utente ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o, in mancanza, dalle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.
- 14.3 Qualora l'Utente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi di REVV, le spese sono a carico dell'Utente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi di REVV. L'Utente è tenuto a corrispondere al Distributore un importo pari al costo sostenuto da REVV per l'intervento.

Art. 15 Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento del Gruppo di misura o di prelievi irregolari e/o fraudolenti

- 15.1 Nel caso si verificano irregolarità di funzionamento del misuratore situato nel Punto di Prelievo o erronee acquisizioni da remoto dei dati di misura, l'intervento di manutenzione di REVV è effettuato a valle della segnalazione automatica, concordando eventualmente l'intervento con il Cliente finale nel caso di non accessibilità fisica del misuratore.
- 15.2 Qualora il misuratore installato presso il Cliente finale, evidenzia un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei prelievi a seguito delle verifiche effettuate, REVV, informa l'Utente ed il Cliente finale fornendo a quest'ultimo copia del relativo verbale compilato dal personale che ha effettuato la verifica.

Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. (in sigla Re.V.V. S.r.l.) - Società Unipersonale

Sede legale: Via Ragazzi del '99, 19 - 23100 Sondrio (SO). Tel. +39 0342.533533 - Fax +39 0342.512627
Mail: revv@valtellinarevv.it - PEC: protocollo@pec.valtellinarevv.it - Sito Web: www.valtellinarevv.it
Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese di Sondrio 01017590140 - R.E.A. SO-76637 - Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.



- 15.3 REVV ricostruirà i prelievi sulla base dei risultati di verifica del misuratore (tipologia di misura, tipo di malfunzionamento, dati di misura disponibili sul prelievo di energia elettrica, errore di misura in determinate condizioni di carico). REVV effettuerà le valutazioni sull'errore da attribuire alla misura di energia elettrica nel periodo di malfunzionamento sui metodi di ricostruzione applicabili, determinando l'algoritmo di ricostruzione dell'energia prelevata, a partire da quella misurata in modo non corretto. Qualora fosse necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la verifica potrà comportare l'installazione di altre apparecchiature di misura atte a consentire un confronto tra l'energia effettivamente prelevata e quella irregolarmente misurata. Tale procedura si applicherà, per quanto possibile, anche alla potenza misurata dal misuratore guasto. La ricostruzione avrà effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata. Qualora non sia possibile determinare la ricostruzione sulla base dei risultati di verifica, la stessa è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
- 15.4 L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o dell'evento che ha causato il malfunzionamento, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, saranno resi noti all'Utente ed al Cliente finale, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del misuratore. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del misuratore, tale sostituzione può avvenire soltanto con la sottoscrizione del Cliente finale che, presa visione dei prelievi registrati dal misuratore al momento della sua sostituzione, li conferma. In caso di rifiuto alla sostituzione, REVV sarà esonerata da ogni responsabilità relativa alla irregolarità del Servizio di Trasporto e di Connessione dell'energia o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione di REVV tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.
- 15.5 L'Utente ha 30 giorni di tempo dalla data di comunicazione dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte di REVV per inviare le proprie osservazioni, adeguatamente documentate. Ai reclami relativi all'importo addebitato in fattura conseguenti all'avvenuta ricostruzione dei prelievi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 (reclami). Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui al precitato articolo, siano formulati in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi, REVV non sospenderà il Servizio di Trasporto e di Connessione di energia elettrica all'Utente per il debito in ragione del mancato pagamento dell'importo contestato.
- 15.6 Nel caso in cui vengano accertati prelievi irregolari e/o fraudolenti in relazione ai singoli Punti di Prelievo REVV comunicherà all'Utente e, per conoscenza, al Cliente finale il verbale di verifica e accertamento, comunicando altresì la ricostruzione dei prelievi che sarà effettuata con i criteri e le modalità di cui ai precedenti punti 15.3 e 15.4. Gli importi relativi alla predetta ricostruzione, ai quali vanno aggiunti gli importi dovuti per gli eventuali danni al gruppo di misura, agli Impianti di REVV e per le spese di verifica, saranno imputati e calcolati a maggiorazione dei prelievi misurati, relativi al primo mese successivo a quello della comunicazione e saranno fatturati all'Utente e da questi corrisposti con le modalità previste dal Contratto, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 20.

Art. 16 Limitazioni e interruzioni del Servizio di Trasporto e di Connessione

- 16.1 REVV fornisce il Servizio di Trasporto e di Connessione di energia con continuità, salvo patti speciali, casi di forza maggiore e cause esterne non imputabili al Distributore, quali guasti provocati da clienti, danni provocati da terzi (ad esempio: incendi, contatti fortuiti, danneggiamento di conduttori, etc.), nonché mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti o a seguito di disposizioni del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, TERNA S.p.A., anche in attuazione del PESSE, che comportino disalimentazioni totali o parziali della rete alla quale il Cliente finale è connesso.

Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. (in sigla Re.V.V. S.r.l.) - Società Unipersonale

Sede legale: Via Ragazzi del '99, 19 - 23100 Sondrio (SO). Tel. +39 0342.533533 - Fax +39 0342.512627

Mail: revv@valtellinarevv.it – PEC: protocollo@pec.valtellinarevv.it – Sito Web: www.valtellinarevv.it

Partita IVA – Codice Fiscale e Registro Imprese di Sondrio 01017590140 - R.E.A. SO-76637 – Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.



- 16.2 REVV inoltre può interrompere il Servizio di Trasporto e di Connessione per cause di oggettivo pericolo o per ragioni di servizio (decadimento della sicurezza del sistema elettrico, manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi ecc) o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità o per consentire l'effettuazione di lavori da parte di terzi, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo al Cliente finale.
- 16.3 Le casistiche sopra esposte nonché le interruzioni o limitazioni del Servizio di Trasporto e di Connessione dovute a cause accidentali non imputabili al Distributore, a scioperi che non dipendano da inadempimenti contrattuali di REVV, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali non imputabili al Distributore oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Distributore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per il Servizio di Trasporto e di Connessione, né a risarcimento danni, né a risoluzione del contratto.

Art. 17 Obblighi di informazione dell'Utente

- 17.1 L'Utente si obbliga ad informare direttamente i Clienti Finali in merito ad ogni circostanza inerente il Servizio di Trasporto e di Connessione o comunque connessa all'esecuzione del presente Contratto.
- 17.2 In particolare, l'Utente si impegna ad assicurare la massima diffusione ai Clienti Finali delle informazioni che REVV comunicherà all'Utente medesimo in merito all'eventuale adozione del PESSE, con particolare riferimento alle tipologie dei Punti di Prelievo interessati ed alla loro appartenenza ai diversi turni di rischio per eventuali applicazioni di distacchi programmati a rotazione. A tal fine l'Utente utilizzerà ogni opportuno canale di comunicazione previsto dal medesimo PESSE, allo scopo di minimizzare il disagio alla Clientela Finale dalla sua eventuale applicazione.

Art. 18 Sospensione del Servizio di Trasporto e di Connessione dell'energia elettrica e risoluzione del Contratto

- 18.1 Per quanto riguarda la sospensione del servizio di trasporto e di connessione dell'energia elettrica e la risoluzione del contratto di trasporto a seguito di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture o alla gestione delle garanzie si fa riferimento a quanto previsto dall'allegato B (paragrafo 5) alla Deliberazione ARERA 268/20125/R/eel, visualizzabile al link <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/15/268-15>.

Art. 19 Decorrenza, Durata e Recesso

- 19.1 Il Contratto decorre dalla data riportata in calce al contratto medesimo o dalla data di attivazione dei POD se precedente, ha durata coincidente con l'anno solare e prima scadenza al 31 dicembre dell'anno di stipula.
- 19.2 In mancanza di disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC e con un preavviso di almeno un mese, il contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno.
- 19.3 L'Utente ha, inoltre, facoltà di recedere dal contratto secondo la tempistica ed in conformità alle norme ARERA in materia di switching e risoluzione contrattuale.
- 19.4 Resta fermo l'obbligo dell'Utente di provvedere al pagamento degli importi spettanti al Distributore per il servizio prestato fino alla cessazione dell'efficacia del Contratto.

Art. 20 Cessione del Contratto

- 20.1 REVV potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a fornire il Servizio di Trasporto e di Connessione.

Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. (in sigla Re.V.V. S.r.l.) - Società Unipersonale

Sede legale: Via Ragazzi del '99, 19 - 23100 Sondrio (SO). Tel. +39 0342.533533 - Fax +39 0342.512627
Mail: revv@valtellinarevv.it - PEC: protocollo@pec.valtellinarevv.it - Sito Web: www.valtellinarevv.it
Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese di Sondrio 01017590140 - R.E.A. SO-76637 - Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.



20.2 L'Utente non potrà cedere il presente Contratto ad altro Utente senza l'applicazione delle regole previste dal SII o senza la preventiva autorizzazione di REVV. In caso di autorizzazione di REVV, l'efficacia della cessione del Contratto è subordinata alla stipula del contratto di garanzia di cui all'art.5 da parte dell'Utente.

Art. 21 Disposizioni di legge vigenti

21.1 Per quanto non espressamente riportato nel Contratto si fa riferimento a quanto stabilito dal codice civile e dai provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.

21.2 In particolare le condizioni riportate nel presente contratto non sostituiscono quanto regolamentato dal codice di rete tipo introdotto dalla delibera ARERA 268/2015/R/eel, dai relativi allegati e dalle successive integrazioni e modificazioni.

Art. 22 Trattamento dei dati

22.1 L'Utente dichiara di aver preso visione dell'informativa in materia di privacy presente sul sito aziendale www.valtellinarevv.it ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

22.2 In relazione alla raccolta, al trattamento e all'accesso ai dati relativi alle misure dell'energia elettrica rilevate e registrate nei Punti di Prelievo le Parti rinviando a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 23 Sottoscrizione delle norme relative al Servizio di Connessione

23.1 L'Utente, informerà il Cliente finale delle norme relative al Servizio di Connessione.

23.2 In occasione della sottoscrizione del presente Contratto REVV trasmetterà all'Utente l'elenco (**Allegato A**) contenente i dati identificativi del punto di prelievo inclusi nel contratto alla data di attivazione.

23.3 L'Utente dichiara di agire in conformità ai poteri conferiti nella Procura e di manlevare, a tale riguardo, REVV da ogni eventuale responsabilità nei confronti del Cliente finale.

Art. 24 Elezione di domicilio e Foro competente

24.1 L'Utente elegge domicilio presso la propria sede legale. Per le controversie che dovessero insorgere in relazione all'applicazione del Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Sondrio.

Art. 25 Comunicazioni

25.1 Salvo quanto diversamente e specificamente previsto nel Contratto, tutte le comunicazioni tra la parti relative all'esecuzione o comunque connesse al rapporto contrattuale saranno trasmesse attraverso la PEC; a tal fine le Parti si scambieranno i rispettivi indirizzi di posta certificata.

25.2 REVV si riserva di adottare mezzi di comunicazione diversi rispetto a quelli di posta elettronica certificata (a titolo esemplificativo applicazioni internet) che dovranno essere utilizzati alternativamente rispetto a quest'ultima. A tal fine REVV, almeno trenta giorni prima della messa a disposizione del nuovo sistema, comunicherà all'Utente –mediante posta elettronica certificata– il tipo di soluzione tecnica, le istruzioni per avvalersene e la data a partire dalla quale la medesima sarà operativa.

25.3 In caso di disservizio o di malfunzionamento del sistema elettronico prescelto, le comunicazioni potranno essere effettuate attraverso un mezzo alternativo che comunque consenta la dimostrazione dell'avvenuto recapito della comunicazione (fax, raccomandata con ricevuta di ritorno).

Art. 26 Valore probatorio delle transazioni elettroniche

26.1 Ai fini del presente Contratto, le Parti si danno reciprocamente atto che le operazioni effettuate con il portale WEB nonché con la Posta Elettronica Certificata o con altro sistema alternativo di cui al

Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. (in sigla Re.V.V. S.r.l.) - Società Unipersonale

Sede legale: Via Ragazzi del '99, 19 - 23100 Sondrio (SO). Tel. +39 0342.533533 - Fax +39 0342.512627

Mail: revv@valtellinarevv.it – PEC: protocollo@pec.valtellinarevv.it – Sito Web: www.valtellinarevv.it

Partita IVA – Codice Fiscale e Registro Imprese di Sondrio 01017590140 - R.E.A. SO-76637 – Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.



precedente articolo 25, sono tra di esse vincolanti e reciprocamente opponibili e che le transazioni elettroniche tracciate e registrate informaticamente dalle predette applicazioni assumono tra di esse pieno valore probatorio, in particolare circa la provenienza, il tempo di effettuazione ed il relativo contenuto.

Art. 27 Danni causati dall'energia trasportata

27.1 REVV non risponde dei danni causati dall'energia trasportata, salvo che per cause direttamente imputabili al Distributore stesso.

Art. 28 Modifiche ed integrazioni al Contratto

28.1 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge, dall'ARERA o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.

28.2 Parimenti, si intendono abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma 28.1.

28.3 Le eventuali modifiche del presente Contratto, apportate in conformità a quanto sopra previsto, non interrompono il Servizio di Trasporto e di Connessione.

ELENCO ALLEGATI

Allegato A	Elenco Clienti finali sottoscrizione Servizio Connessione
Allegato B	Fac-simile Garanzia a prima richiesta rilasciata da istituto di credito o primaria compagnia assicuratrice



Il sottoscritto
nato a il
codice fiscale partita IVA
sottoscrive il presente atto nella sua qualità di
della Società/Impresa
con sede in
codice fiscale partita IVA
Sondrio, li

L'Utente

ReVV S.r.l.

L'Utente dichiara, inoltre, di avere preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole delle condizioni generali:

- Art. 4 (Decorrenza dell'attivazione e cessazione del Servizio di Trasporto e Connessione)
- Art. 5 (Garanzie)
- Art. 7 (Prelievi eccedenti la potenza disponibile)
- Art. 11 (Reclami)
- Art. 13 (Impianti e apparecchi del Cliente finale)
- Art. 15 (Ricostruzione dei prelievi)
- Art. 16 (Limitazione e interruzione del Servizio di Trasporto e di Connessione)
- Art. 18 (Sospensione del Servizio di Trasporto e di Connessione e risoluzione del Contratto)
- Art. 20 (Cessione del Contratto)
- Art. 24 (Elezione di domicilio e foro competente)
- Art. 26 (Valore probatorio delle transazioni elettroniche)
- Art. 27 (Danni causati dall'energia trasportata)

L'Utente